



# COMUNE DI BARILE

Provincia di Potenza

UFFICIO del SINDACO

*Prot. n. 1394 del 26 marzo 2020*

## ORDINANZA n° 07 del 26/03/2020

**OGGETTO:** Modifica Ordinanza n° 04 del 13/03/2020 - Misure ulteriori di contenimento della diffusione del COVID-19 in occasione del decesso al domicilio.

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lett. v) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 che prevede che "sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri";

**VISTA** l'Ordinanza n° 04 del 13/03/2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

**CONSIDERATO** che, con nota datata 21/03/2020 della ASP di Potenza, UOC Igiene e sanità pubblica, l'Autorità sanitaria locale - nella persona del Sindaco - è chiamato a disporre ogni provvedimento utile ad evitare assembramenti per il rito del commiato, ivi compresi il divieto di allestimento della camera ardente o la custodia della salma presso la camera mortuaria del locale cimitero, o seguendo le indicazioni dei decreti governativi che dovessero seguire alla data odierna;

**RITENUTO** di dover impartire ulteriori disposizioni, nel periodo di vigenza del Decreto sopra richiamato, al fine di evitare assembramenti per il rito di commiato in occasione di persone decedute a domicilio a tutela della salute pubblica, attenendosi alle indicazioni a tal fine impartite dall'ASP di Potenza, che vanno ad integrare e parzialmente modificare la propria precedente Ordinanza n. 04 in data 13/03/2020;

**RITENUTA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

### ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede richiamate, di modificare ed integrare la parte dispositiva della propria ordinanza n. 04 in data 13/03/2020, prescrivendo, con decorrenza immediata, quanto segue:

1. è fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi cimiteriali, in occasione di entrata dei feretri per le conseguenti operazioni di seppellimento, di consentire l'ingresso nel Cimitero Comunale ai soli parenti del defunto più prossimi individuati secondo l'ordine di parentela e/o affinità così espresso:

- affini (coniuge);
- ascendenti in linea retta (padre/madre);
- discendenti in linea retta (figlio/figlia);
- persone stabilmente conviventi;

e, comunque, di vigilare affinché l'accesso sia consentito sino al massimo di 10 persone per volta tra gli appartenenti alle categorie sopra indicate e nel rispetto delle distanze interpersonali imposte dalle

disposizioni ministeriali, oltre agli incaricati della operazione funebre, fermo restando il rispetto, da parte di questi ultimi, delle disposizioni vigenti;

2. il divieto di allestimento della camera ardente o la custodia della salma presso la camera mortuaria del locale cimitero;

#### **DISPONE**

- a) in occasione del decesso di un cittadino al domicilio la denuncia di morte segue quanto già disposto dal DPR 285/90 e dalla LR. 11/2016;
- b) la ditta incaricata del pubblico servizio delle onoranze funebri accede al domicilio del defunto a denuncia di morte già compiuta;

#### **RACCOMANDA**

- ai medici curanti di assicurare la massima disponibilità alla formalizzazione dell'atto di loro competenza e di segnalare tempestivamente al medico di sanità pubblica competente per territorio il caso della morte sopraggiunta in corso di quarantena;
- alle ditte di onoranze funebri, alle associazioni ed a tutti gli operatori del settore, di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid-19 (coronavirus);
- ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute in merito a quanto in oggetto, e ad evitare il più possibile, luoghi affollati e ogni forma di assembramento.

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida per tutto il periodo di validità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Barile e viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:

- gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- al Comando di Polizia Locale di Barile;
- al Comando Carabinieri Barile;
- alla Ditta affidataria della gestione per la esecuzione delle operazioni necrofore nel Cimitero Comunale di Barile;
- ai Medici di Medicina Generale del Comune di Barile.

Dalla Residenza Municipale, 26 marzo 2020



**IL SINDACO**  
Antonio MURANO  
*Antonio Murano*